



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari legali e istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

D.R. n. 274

Anno 2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 5 COMPONENTI, ESTERNI ALL'ATENEO, NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – QUADRIENNIO ACCADEMICO 2020/2021 – 2023/2024

LA RETTRICE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 2, comma 1, lettere q) e r);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e in particolare l'art. 13 rubricato "Nucleo di valutazione", il quale stabilisce che «*Il Nucleo di valutazione è l'organo preposto alla valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nonché, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa*»;

ATTESO che, a norma del comma 5 del sopracitato art. 13 dello Statuto, il Nucleo di valutazione è composto da «... a) *cinque esperti nel campo della ricerca, della didattica, della gestione amministrativa e della valutazione, esterni all'Ateneo, designati dal Senato accademico, a seguito di avviso pubblico, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione; b) un rappresentante degli studenti, eletto con le modalità previste nel Regolamento generale di ateneo...* »;

VISTO l'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo;

ATTESO che il mandato dei componenti del Nucleo di valutazione nominati per il quadriennio accademico 2016/2020 scade il 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre emanare l'avviso pubblico per l'individuazione dei cinque componenti, esterni all'Ateneo, di cui al sopracitato art. 13, comma 5), lett. a) dello Statuto;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 30 luglio 2020, con la quale sono stati approvati i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione, in base ai quali verranno individuati i predetti componenti, esterni all'Ateneo, del Nucleo di valutazione, nonché le condizioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico,



DECRETA

Art. 1 – Oggetto

È emanato l'avviso pubblico per l'individuazione di n. 5 (cinque) componenti esperti nel campo della ricerca, della didattica, della gestione amministrativa e della valutazione, esterni all'Ateneo, nel Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi della Basilicata, per il quadriennio accademico 2020/2021-2023/2024.

Art. 2 – Requisiti di ammissione e criteri di valutazione

Costituiscono requisiti per la partecipazione alla selezione:

- essere cittadini italiani o dell'Unione Europea;
- possedere diploma di laurea specialistica o laurea conseguita nel previgente ordinamento;
- godere dei diritti civili e politici;
- possedere una elevata qualificazione nel campo della ricerca e/o della didattica e/o della gestione amministrativa e/o della valutazione, comprovata:
da esperienze professionali e competenze interdisciplinari, di almeno tre anni, che consentano idonea copertura degli ambiti di attività del Nucleo: assicurazione della qualità e accreditamento, programmazione qualità e valutazione, valutazione delle attività di didattica, di ricerca, di terza missione, di gestione amministrativa e finanziaria, servizi di supporto agli studenti, verifica delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, valutazione delle risorse umane, pianificazione e programmazione finanziaria ed economica, ovvero dall'iscrizione all'Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Senato accademico esaminerà i curricula dei candidati, garantendo la presenza di una elevata qualificazione dei singoli e di un equilibrio tra tutti i componenti.

Art. 3 – Incompatibilità ed inconfiribilità

I componenti del Nucleo di valutazione non devono:

- appartenere ai ruoli dell'Ateneo;
- ricoprire cariche o incarichi di natura politica;
- essere stati licenziati per motivi disciplinari o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente;
- essere portatori di interessi economico-professionali in conflitto con le attività e finalità dell'Ateneo;
- avere a proprio carico sentenze definitive di condanna e provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione di un rapporto con la P.A.;
- aver ricoperto il mandato per due volte consecutive.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari legali e istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

Gli interessati devono far pervenire apposita **domanda redatta in carta semplice**, corredata del curriculum vitae, datato e firmato, e della fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, **entro e non oltre le ore 12.00 del 21 settembre 2020** esclusivamente per via telematica all'indirizzo istituzionale affarigenerali@unibas.it o all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.unibas.it

Nella domanda gli interessati devono indicare le proprie generalità e il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni ed autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 – Individuazione e nomina

I componenti esperti nel campo della ricerca, della didattica, della gestione amministrativa e della valutazione, esterni all'Ateneo, sono designati dal Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione.

I componenti così designati sono nominati con successivo Decreto del Rettore, previa acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.

Il curriculum di ciascuno dei componenti è reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.

Le funzioni dei componenti del Nucleo di valutazione sono quelle previste dall'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione.

Il Coordinatore del Nucleo di valutazione è scelto dal Senato accademico tra i componenti esterni ed è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 6 – Durata del mandato

I cinque componenti esterni del Nucleo di valutazione durano in carica quattro anni accademici e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

I componenti del Nucleo di valutazione decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute dell'organo o, comunque, dopo cinque assenze consecutive in un anno accademico.

Art. 7 – Compenso

Ai componenti del Nucleo di valutazione, spetta una indennità annua di carica, pari ad Euro 5.667,00 per il Coordinatore ed Euro 4.660,00 per i componenti, come determinata, all'attualità, dal Consiglio di amministrazione con delibera del 14 marzo 2017.

Art. 8 – Pubblicità

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione nell'Albo Ufficiale *on line* dell'Ateneo e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella sezione *In Primo Piano*.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari legali e istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive

pubblico o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività previste dall'avviso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi della Basilicata.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it.

Art. 11 – Unità organizzativa responsabile e responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, è il Settore Affari Generali, Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive; contatti: affarigenerali@unibas.it

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela Librasi.

Art. 12 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo.

Potenza, 31 luglio 2020

LA RETTRICE

Prof.ssa Aurelia SOLE